

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14  
Incarto n. 211.1/03\_2021

Losanna, 9 marzo 2021

## Comunicato stampa del Tribunale federale

**[Sentenze \(5A\\_907/2018, 5A\\_311/2019, 5A\\_891/2018, 5A\\_104/2018, 5A\\_800/2019\)](#)**

### **Metodo uniforme di calcolo per i contributi di mantenimento del diritto di famiglia**

*Il Tribunale federale ha chiarito importanti questioni sul diritto al contributo di mantenimento e ha cambiato in parte la prassi precedente. In futuro, sarà solo possibile applicare un determinato metodo per calcolare tutti i tipi di mantenimento per figli o coniugi. Inoltre, il Tribunale federale ha cambiato la sua prassi sulla questione di quando è esigibile la ripresa di un'attività lucrativa da parte di un coniuge dopo la separazione o il divorzio e in quali casi si deve presumere che il matrimonio abbia concretamente influenzato la vita del coniuge.*

L'obbligo di versare il contributo di mantenimento esiste per i genitori verso i figli comuni e, in caso di separazione o di divorzio, eventualmente per un coniuge verso l'altro. Dallo scorso novembre, il Tribunale federale ha chiarito questioni importanti in cinque sentenze di riferimento e ha introdotto parecchi cambiamenti di prassi.

Tre sentenze (5A\_311/2019, 5A\_891/2018, 5A\_800/2019) riguardano in primo luogo il metodo di calcolo di tutti i tipi di mantenimento (contributo di mantenimento dei figli in contanti incluso il contributo di mantenimento per la cura del figlio, contributo di mantenimento fra coniugi e contributo di mantenimento fra ex-coniugi). Finora il

Tribunale federale ha lasciato la scelta del metodo di calcolo ai tribunali cantonali (pluralismo dei metodi), che ha portato a una prassi eterogenea in Svizzera. I diversi metodi di calcolo variavano tra i Cantoni o perfino all'interno di un Cantone e a volte si mescolavano nella loro applicazione. Questo rendeva difficile la consulenza legale, andava a scapito della sicurezza del diritto e poteva portare a risultati insoddisfacenti quando si cambiava Cantone.

In futuro, l'importo di tutte le prestazioni di mantenimento deve essere calcolato applicando il cosiddetto metodo a due fasi con ripartizione delle eccedenze. In questa modalità di calcolo si determina dapprima il reddito complessivo dei genitori o dei coniugi (eventualmente anche dei figli); poi si stabiliscono i bisogni di tutte le persone interessate. Nella misura in cui le risorse disponibili superano il minimo vitale (del diritto di famiglia), l'eccedenza deve essere ripartita discrezionalmente secondo la situazione specifica. In caso di risorse insufficienti, il contributo di mantenimento in contanti per i figli minorenni viene al primo posto, seguito dal contributo di mantenimento per le cure ancora loro dovute, poi da un'eventuale richiesta di contributo di mantenimento coniugale o post-matrimoniale da parte di un coniuge e infine dal contributo di mantenimento per i figli maggiorenni. In queste sentenze, il Tribunale federale ha poi esposto in dettaglio ulteriori applicazioni del metodo di calcolo. Prescrivendo un metodo uniforme, il Tribunale federale ha attuato quanto annunciato qualche tempo fa in relazione alla nuova categoria appena creata di contributo al mantenimento per le cure e all'introduzione del modello fondato sui livelli scolastici (cfr. [comunicato stampa del 28 settembre 2018](#); [DTF 144 III 481](#)).

Il punto di partenza per l'unificazione è stato un caso (5A\_311/2019) in cui la custodia del bambino è stata attribuita al padre dopo lo scioglimento della comunione domestica comune. Poiché guadagnava più della madre, i tribunali cantonali sono giunti alla conclusione che egli doveva anche pagare l'intero contributo di mantenimento in contanti per il figlio; il fatto che lui si occupava del bambino non doveva avere alcuna influenza sulla ripartizione dell'onere finanziario, poiché una ricompensa monetaria per essersi assunto l'educazione del bambino non aveva senso, quando anche l'altro genitore desiderava ugualmente di potersene assumere la cura; oltre a ciò, la cura del bambino significa un accrescimento dell'esperienza di vita, che non deve essere compensato finanziariamente. In questo contesto, il Tribunale federale ha ricordato il principio secondo il quale il mantenimento in contanti e il mantenimento in natura (prestazione di cura) sono equivalenti e quindi il genitore che contribuisce occupandosi del figlio non deve anche pagare le spese del figlio. Tuttavia, ci si può scostare in tutto o in parte su base discrezionale se il genitore che fornisce la cura è in una posizione finanziaria significativamente migliore.

In due ulteriori sentenze (5A\_907/2018, 5A\_104/2018), il Tribunale federale ha poi chiarito diversi principi del diritto del divorzio. In primo luogo, ha abbandonato la cosiddetta "regola dei 45 anni". Questa massima stabiliva che non si poteva più esigere che un coniuge assumesse un lavoro retribuito se non aveva lavorato professionalmente durante il matrimonio e non aveva raggiunto l'età di 45 anni al momento dello scioglimento dell'economia domestica comune o al momento del divorzio. Ora, si deve sempre presumere che un'occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che tale

possibilità esista effettivamente e che non vi siano ostacoli, come in particolare la cura di bambini piccoli. Le circostanze effettive del caso concreto sono determinanti e quindi, tra l'altro, criteri come l'età, la salute, le attività precedenti, la flessibilità personale o la situazione sul mercato del lavoro.

D'altra parte, il Tribunale federale ha sviluppato ulteriormente il concetto di matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge, che in caso di divorzio gli conferisce il diritto di mantenere il precedente tenore di vita coniugale. Finora si presumeva un matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge se la sua durata è stata maggiore di dieci anni o - indipendentemente da ciò - nel caso di un figlio in comune. Questa soluzione relativamente rigida era accompagnata dall'effetto di ribaltamento indesiderato per cui o vi era un contributo di mantenimento molto breve (nel caso di un matrimonio che non ha concretamente influenzato la vita del coniuge) o, in linea di principio, una continuazione permanente del tenore di vita coniugale (nel caso di un matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge). È ora necessario un esame individuale per stabilire se il matrimonio specifico ha avuto un'influenza decisiva sulla vita dei coniugi; se la risposta è affermativa, la durata dei contributi di mantenimento di divorzio deve essere opportunamente limitata nel tempo in base alle circostanze specifiche del caso concreto. Secondo la nuova definizione, un matrimonio ha concretamente influenzato la vita quando un coniuge ha rinunciato alla sua indipendenza economica a favore della cura della casa e dei figli e non è quindi più possibile continuare nella sua precedente posizione professionale dopo molti anni di matrimonio, mentre l'altro coniuge, in virtù della divisione dei compiti in ambito matrimoniale, ha potuto concentrarsi sulla sua carriera professionale.

**Osservazione:** Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

Le sentenze sono accessibili a partire dal 9 marzo 2021 alle ore 13.00 sul nostro sito Internet ([www.tribunal-federal.ch](http://www.tribunal-federal.ch)) nella rubrica "Giurisprudenza (gratuita)" / "Altre sentenze del 2000" inserendo i riferimenti [5A\\_907/2018](#), [5A\\_311/2019](#), [5A\\_891/2018](#), [5A\\_104/2018](#) o [5A\\_800/2019](#) nel campo di ricerca.

**Contatto:** Peter Josi, Incaricato per i media  
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00  
E-mail: [presse@bger.ch](mailto:presse@bger.ch)